

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

18° anno n. L 122

14 maggio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

75/277/CEE:

Decisione della Commissione, del 16 aprile 1975, che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la settima gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 557/75 1

75/278/CEE:

Decisione della Commissione, del 16 aprile 1975, che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la settima gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 558/75 3

75/279/CEE:

Decisione della Commissione, del 16 aprile 1975, che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la nona gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75 4

75/280/CEE:

Decisione della Commissione, del 16 aprile 1975, che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la quinta gara parziale di zucchero bianco prodotto al di là della quota massima ai sensi del regolamento (CEE) n. 630/75 5

75/281/CEE:

Decisione della Commissione, del 16 aprile 1975, relativa a una fornitura urgente di butteroil all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, a titolo di aiuto alimentare ai profughi di Cipro 6

75/282/CEE:	
Decisione della Commissione, del 17 aprile 1975, che fissa il prezzo minimo di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara da parte dell'organismo d'intervento irlandese conformemente al regolamento (CEE) n. 79/75	8
75/283/CEE:	
Decisione della Commissione, del 17 aprile 1975, che fissa il prezzo minimo di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara da parte dell'organismo d'intervento danese conformemente al regolamento (CEE) n. 97/75	10
75/284/CEE:	
Decisione della Commissione, del 17 aprile 1975, che fissa il prezzo minimo di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara da parte dell'organismo d'intervento francese conformemente al regolamento (CEE) n. 79/75	12
75/285/CEE:	
Decisione della Commissione, del 17 aprile 1975, di non dar seguito alle offerte presentate il 17 aprile 1975 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 342/75 ...	13
75/286/CEE:	
★ Decisione della Commissione, del 18 aprile 1975, che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere per un periodo che scade il 31 luglio 1975, la commercializzazione di sementi di girasole che non soddisfano alle norme della direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose di fibra	14
75/287/CEE:	
★ Decisione della Commissione, del 18 aprile 1975, che dispensa il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito dall'applicazione della direttiva del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite	15
75/288/CEE:	
Decisione della Commissione, del 18 aprile 1975, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso semigreggio a grani tondi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 783/75	16
75/289/CEE:	
Decisione della Commissione, del 18 aprile 1975, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 784/75	18
75/290/CEE:	
Decisione della Commissione, del 18 aprile 1975, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a fondo a grani tondi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 586/75	20
75/291/CEE:	
★ Decisione della Commissione, del 22 aprile 1975, relativa alla limitazione in alcuni Stati membri delle categorie di peso della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui al regolamento (CEE) n. 2108/70	22

Sommario (seguito)

75/292/CEE:

Decisione della Commissione, del 23 aprile 1975, che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la decima gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75 24

75/293/CEE:

Decisione della Commissione, del 23 aprile 1975, che fissa l'importo massimo della sovvenzione per l'ottava gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 557/75 25

75/294/CEE:

Decisione della Commissione, del 23 aprile 1975, che fissa l'importo massimo della sovvenzione per l'ottava gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 558/75 26

75/295/CEE:

Decisione della Commissione, del 23 aprile 1975, che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la sesta gara parziale di zucchero bianco prodotto al di là della quota massima ai sensi del regolamento (CEE) n. 630/75 27

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1975

che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la settima gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 557/75

(I testi in lingua italiana, olandese e inglese sono i soli facenti fede)

(75/277/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 557/75 della Commissione, del 4 marzo 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 8,

considerando che secondo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 557/75 per la gara parziale in causa viene fissato un importo massimo

della sovvenzione tenendo conto particolarmente sia della differenza esistente tra i prezzi del mercato mondiale per consegne pronte e i prezzi massimi di vendita in questione e sia della differenza tra i prezzi del mercato mondiale quotati nell'ultimo trimestre 1975 e il prezzo indicativo fissato per la campagna saccarifera 1975/1976;

considerando che dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 557/75 è opportuno adottare, per la settima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la settima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 557/75 l'importo massimo della sovvenzione all'importazione è fissato :

- per la Repubblica italiana a 16,219 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero espresso in valore di zucchero bianco ;
- per il Regno Unito a 18,000 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero espresso in valore di zucchero bianco.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 8.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1975.

La Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1975

che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la settima gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 558/75

(I testi in lingua tedesca, francese, danese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(75/278/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 558/75 della Commissione, del 4 marzo 1975, relativo ad una gara permanente per la consegna di zucchero bianco in Italia e per l'importazione di quantitativi corrispondenti di zucchero bianco e greggio con sovvenzione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che secondo^a il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 558/75, viene fissato un importo massimo della sovvenzione tenendo conto particolarmente sia della differenza esistente tra i prezzi del mercato mondiale per consegna pronta e i prezzi massimi di vendita in causa e sia della differenza tra i prezzi del mercato mondiale quotati nell'ultimo trimestre 1975 e il

prezzo indicativo fissato per la campagna saccarifera 1975/1976 nonché delle spese di trasporto necessarie ;

considerando che dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 558/75 è opportuno adottare, per la settima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la settima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 558/75 l'importo massimo della sovvenzione all'importazione è fissato a 16,753 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero espresso in valore di zucchero bianco.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, il Regno della Danimarca, l'Irlanda, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 264 del 1° 10. 1974, pag. 70.

(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1975

che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la nona gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75

(I testi in lingua italiana, olandese e inglese sono i soli facenti fede)

(75/279/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 314/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio senza autorizzazione di esportare successivamente in esenzione dal prelievo un quantitativo corrispondente ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/75 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che secondo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 314/75, viene fissato un importo massimo della sovvenzione tenendo conto particolarmente della situazione della

Comunità in materia di approvvigionamento e dei prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 314/75 è opportuno adottare, per la nona gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la nona gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75 l'importo massimo della sovvenzione all'importazione è fissato a 14,00 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero espresso in valore di zucchero bianco.

Articolo 2

La Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 dell'8. 2. 1975, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1975

che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la quinta gara parziale di zucchero bianco prodotto al di là della quota massima ai sensi del regolamento (CEE) n. 630/75

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(75/280/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2932/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativo alla concessione e al finanziamento di una sovvenzione all'importazione per lo zucchero prodotto al di là della quota massima, nonché al finanziamento della sovvenzione all'importazione di zucchero⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 630/75 della Commissione, del 12 marzo 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni da accordare allo zucchero bianco prodotto al di là della quota massima a cui non si applica il prelievo all'esportazione ed eventualmente consegnato in Italia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 630/75, viene fissato per la gara parziale in causa un importo massimo della sovvenzione tenuto conto in partico-

lare delle differenze tra i prezzi dello zucchero constatati sul mercato mondiale e dei prezzi praticati nella Comunità ;

considerando che dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 630/75 è opportuno adottare, per la quinta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 630/75 l'importo massimo della sovvenzione è fissato a 14,720 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 1° 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1974, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 5.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1975

relativa a una fornitura urgente di butteroil all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, a titolo di aiuto alimentare ai profughi di Cipro

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura nell'ambito del programma di aiuto alimentare del 1975, di materie grasse del latte all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) destinata alle popolazioni colpite dagli avvenimenti di Cipro⁽³⁾, prevede di mettere a disposizione di tale organismo 300 tonnellate di butteroil ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 865/75 prevede che, per la trasformazione del burro in butteroil, nonché per l'imballaggio e l'inoltro di quest'ultimo sino allo stadio fob si ricorra al bando di gara o, se le circostanze lo esigono alla trattativa privata ;

considerando che, data l'urgenza della consegna, è necessario ricorrere alle trattative private ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 865/75, viene fornito all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati un quantitativo di 300 tonnellate di butteroil, destinato ai profughi di Cipro.

2. Il burro necessario alla fabbricazione del butteroil viene prelevato presso l'organismo d'intervento francese.

3. Il butteroil è conforme, in materia di qualità e di imballaggio, a quanto stabilito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 1365/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alle forniture di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in fase di sviluppo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 529/75⁽⁵⁾. Tuttavia, il butteroil è esclusivamente imballato in scatole da 5 kg. La dicitura di cui al punto II, paragrafo 3 b), di detto allegato indica, in lettere di almeno 2 cm di altezza : « Butteroil — Gift of the European Economic Community to UNHCR for free distribution to the people of Cyprus ».

Articolo 2

La fornitura viene effettuata ad uno dei porti sotto indicati : Brema, Amburgo, Rotterdam, Anversa, Le Havre, Marsiglia o Genova, ad una data fissata dall'organismo d'intervento francese e comunque posteriore al 5 e anteriore al 21 maggio 1975.

La consegna si considera effettuata nel momento in cui la merce è depositata nel porto d'imbarco, nel luogo designato dall'organismo beneficiario o da un suo mandatario.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 1^o. 6. 1974, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 3. 3. 1975, pag. 1.

Articolo 3

1. L'importo delle spese di trasformazione del burro in butteroil, nonché delle spese d'imballaggio e d'inoltro del butteroil stesso viene determinato dall'organismo d'intervento francese mediante trattativa privata sulla base delle condizioni meno onerose.

2. L'organismo d'intervento trasmette immediatamente alla Commissione una copia del contratto concluso per trattativa privata.

Articolo 4

Al butteroil fornito in base alla presente decisione non vengono concessi né restituzioni né importi compensativi (monetari o adesione).

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1975

che fissa il prezzo minimo di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara da parte dell'organismo d'intervento irlandese conformemente al regolamento (CEE) n. 79/75

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(75/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate, acquistate dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti messi all'asta devono essere fissati tenendo conto delle offerte ricevute ;

considerando che in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975, relativo alla vendita mediante gare periodiche di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento ⁽⁴⁾, una certa quantità di carni bovine disossate è stata messa in vendita dall'organismo d'intervento irlandese mediante gara ⁽⁵⁾; che in ragione delle offerte depositate per i quarti anteriori disossati, esclusi i « cube rolls », i « cube rolls », « butts », « fillets », « insides », « knuckles », « outsides », « plates and flanks » e gli « striploins » provenienti dalle categorie Steers 1 e 2, e Heifers 2, i quarti anteriori esclusi i « cube rolls », i « cube rolls », i quarti posteriori esclusi i « fillets » e gli « striploins », i « fillets » e gli « striploins » provenienti dalla categoria Cows 1, ed a causa della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo

minimo di vendita di questi prodotti ai livelli più avanti menzionati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate immagazzinate dall'organismo d'intervento irlandese su cui basarsi per l'aggiudicazione della gara di cui al regolamento (CEE) n. 79/75 sono fissati nel modo seguente :

UC/tonnellata

Steers 1 e 2, Heifers 2

quarti anteriori disossati, esclusi i	
« cube rolls »	1 042
« cube rolls »	2 719
« butts »	1 969
« fillets »	3 779
« insides »	2 051
« knuckles »	1 846
« outsides »	1 861
« plates and flanks »	450
« striploins »	2 645

Cows 1

quarti anteriori esclusi i	
« cube rolls »	919
« cube rolls »	2 438
quarti posteriori esclusi i « fillets » e gli « striploins »	1 230

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. C 64 del 19. 3. 1975, pag. 18.

« filets »

3 538

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1975.

« striploins »

1 861

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione**Articolo 2*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1975

che fissa il prezzo minimo di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara da parte dell'organismo d'intervento danese conformemente al regolamento (CEE) n. 79/75

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(75/283/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate, acquistate dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti messi all'asta devono essere fissati tenendo conto delle offerte ricevute ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975, relativo alla vendita mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento ⁽⁴⁾, una certa quantità di carni bovine disossate è stata messa in vendita dall'organismo d'intervento danese mediante gara ⁽⁵⁾; che in ragione delle offerte depositate per quarti anteriori, quarti posteriori senza la lombata e il filetto, lombate e filetti, provenienti dai « Ungtyre » qualità 1, dai « Kvier » di qualità 1, dai « Køer med Kalvetaender » di qualità 1, e da « køer » di qualità 1, ed a causa della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo di vendita di questi prodotti ai livelli più avanti menzionati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate immagazzinate dall'organismo d'intervento danese su cui basarsi per l'aggiudicazione della gara di cui al regolamento (CEE) n. 79/75 sono fissati nel modo seguente :

	<i>UC/tonnellata</i>
« Ungtyre » di qualità 1	
quarti anteriori	1 451
quarti posteriori senza la lombata e il filetto	2 034
lombate	2 903
filetti	4 024
« Kvier » di qualità 1	
quarti anteriori	1 321
quarti posteriori senza la lombata e il filetto	1 823
lombate	2 963
filetti	4 091
« Køer med Kalvetaender » di qualità 1	
quarti anteriori	1 269
quarti posteriori senza la lombata e il filetto	1 801
lombate	3 100
filetti	5 146
« Køer » di qualità 1	
quarti anteriori	1 266
quarti posteriori senza la lombata e il filetto	1 781
lombate	2 771
filetti	5 014

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. C 64 del 19. 3. 1975, pag. 4.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1975.

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1975

che fissa il prezzo minimo di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara da parte dell'organismo d'intervento francese conformemente al regolamento (CEE) n. 79/75

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/284/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate, acquistate dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti messi all'asta devono essere fissati tenendo conto delle offerte ricevute;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975, relativo alla vendita mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento francese mediante gara ⁽⁵⁾; che in disossate è stata messa in vendita dall'organismo d'intervento francese mediante gara ⁽⁵⁾; che in ragione delle offerte depositate per le carni provenienti dai quarti anteriori di buoi e di vacche, presentate in casse « A », in casse « B » e in casse « M » e per le carni provenienti dai quarti posteriori di vacche presentate in « bavette », « boules de gîtes/jarrets », « entrecôtes », « faux-filets », « filets », « gîtes à la noix », « romstecks », « tendes de tranches » e « tranches grasses », ed a causa della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo di vendita di questi prodotti ai livelli più avanti menzionati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate immagazzinate dall'organismo d'intervento francese su cui basarsi per l'aggiudicazione della gara di cui al regolamento (CEE) n. 79/75 sono fissati nel modo seguente :

— Carni provenienti dai quarti anteriori di buoi e di vacche, sotto le denominazioni seguenti :	
	<i>UC/tonnellata</i>
« Casse A »	1 689
« Casse B »	807
« Casse M »	2 343
— Carni provenienti dai quarti posteriori di vacche, sotto le denominazioni seguenti :	
« bavette »	2 482
« boules de gîtes/jarrets »	1 441
« entrecôtes »	3 017
« faux-filets »	2 982
« filets »	4 280
« gîtes à la noix »	2 155
« romstecks »	2 307
« tendes te tranches »	2 503
« tranches grasses »	2 272

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. C 64 del 19. 3. 1975, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1975

di non dar seguito alle offerte presentate il 17 aprile 1975 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 342/75

(75/285/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/75 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4 bis,visto il regolamento (CEE) n. 342/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona VII a) ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 342/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero ;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 342/75, la Commissione decide, sulla base delle

offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, di fissare sia una restituzione massima all'esportazione tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE, sia un prelievo minimo all'esportazione tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, sia di non dar seguito alla gara ;

considerando che, data la situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto, nessuna delle offerte presentate consente di fissare una restituzione massima in conformità dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE, ovvero un prelievo minimo in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73 ; che è quindi opportuno non dar seguito alla gara ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate il 17 aprile 1975 nell'ambito della gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 342/75.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽⁶⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.⁽⁷⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1975

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere per un periodo che scade il 31 luglio 1975, la commercializzazione di sementi di girasole che non soddisfano alle norme della direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose di fibra

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(75/286/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969 ⁽¹⁾, relativa alla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che le condizioni atmosferiche sfavorevoli durante l'autunno 1974 non hanno permesso nella Repubblica italiana di seminare la superficie prevista con specie di piante diverse; che questo paese sarà quindi obbligato a sostituire parzialmente le specie di tipo invernale con specie di tipo primaverile; che di conseguenza la richiesta di sementi certificate di tipo primaverile aumenterà in modo notevole; che la produzione di sementi certificate di girasole nella Repubblica italiana è insufficiente per soddisfare la crescente richiesta;

considerando che non è possibile sopperire a questa domanda con sementi certificate di girasole provenienti da altri Stati membri;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica italiana ad ammettere la commercializzazione di « sementi commerciali » di varietà di girasole per un periodo che scade il 31 luglio 1975;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere per un periodo che scade il 31 luglio 1975 la commercializzazione sul proprio territorio di 200 tonnellate di « sementi commerciali » di girasole (*Helianthus annuus L.*). L'etichetta avrà l'indicazione « destinate esclusivamente alla commercializzazione in Italia ».

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione prima del 1° novembre 1975 le quantità di « sementi commerciali » commercializzate sul proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1975

che dispensa il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito dall'applicazione della direttiva del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

(I testi in lingua danese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(75/287/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1974 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18 bis,

viste le domande presentate dal Regno di Danimarca, dall'Irlanda, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Regno Unito,

considerando che la cultura della vite e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione sono inesistenti o hanno una minima importanza economica in Danimarca, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito ;

considerando, finché sussistono queste condizioni, che è necessario di dispensare gli Stati membri succitati dall'applicazione delle disposizioni della direttiva suddetta ;

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 28. 12. 1974, pag. 43.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed in materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono dispensati dall'applicazione della direttiva del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, eccetto le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 12 bis.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1975

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso semigreggio a grani tondi
nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 783/75

(75/288/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 783/75 della Commissione, del 26 marzo 1975 che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani tondi verso i paesi terzi ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 10,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 783/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani tondi; che, nel bando di gara ⁽⁶⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 3 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 783/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE,

decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE; che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 783/75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del riso in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 200 tonnellate di riso semigreggio a grani tondi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di riso semigreggio a grani tondi è fissata, sulla base delle offerte presentate il 17 aprile 1975, a 3,424 unità di conto per tonnellata. Per la conversione in moneta nazionale i tassi di cambio utilizzabili sono quelli ripresi in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 78 del 27. 3. 1975, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. C 71 del 28. 3. 1975, pag. 5.

ALLEGATO

Tassi di cambio utilizzabili per la conversione in moneta nazionale della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1

1 FB	=	0,0205519 UC
1 Dkr	=	0,131956 UC
1 DM	=	0,310580 UC
1 Fl	=	0,298056 UC
1 £	=	1,72208 UC
1 Lit.	=	0,00114145 UC
1 FF	=	0,172986 UC

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1975

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 784/75

(75/289/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 784/75 della Commissione, del 26 marzo 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi verso i paesi terzi ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 e 10,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 784/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi; che, nel bando di gara ⁽⁶⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 2 500 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 784/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE,

decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE; che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 784/75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del riso in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 860 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi è fissata, sulla base delle offerte presentate il 17 aprile 1975, a 7,419 unità di conto per tonnellata. Per la conversione in moneta nazionale i tassi di cambio utilizzabili sono quelli ripresi in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 78 del 27. 3. 1975, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. C 71 del 28. 3. 1975, pag. 7.

ALLEGATO

Tassi di cambio utilizzabili per la conversione in moneta nazionale della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1

1 FB	=	0,0205519 UC
1 Dkr	=	0,131956 UC
1 DM	=	0,310580 UC
1 Fl	=	0,298056 UC
1 £	=	1,72208 UC
1 Lit.	=	0,00114145 UC
1 FF	=	0,172986 UC

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1975

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a fondo a grani tondi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 586/75

(75/290/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽²⁾,visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 bis,visto il regolamento (CEE) n. 586/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a fondo a grani tondi verso i paesi terzi⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 e 9 bis,considerando che, con regolamento (CEE) n. 586/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a fondo a grani tondi; che, nel bando di gara⁽⁶⁾ che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 15 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 586/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima al-

l'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE; che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 586/75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del riso in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 3 500 tonnellate di riso lavorato a fondo a grani tondi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a fondo a grani tondi è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 17 aprile 1975, a 1,712 unità di conto per tonnellata. Per la conversione in moneta nazionale i tassi di cambio utilizzabili sono quelli ripresi in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 31.⁽⁶⁾ GU n. C 56 dell'8. 3. 1975, pag. 24.

ALLEGATO

Tassi di cambio utilizzabili per la conversione in moneta nazionale della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1

1 FB	=	0,0205519 UC
1 Dkr	=	0,131956 UC
1 DM	=	0,310580 UC
1 Fl	=	0,298056 UC
1 £	=	1,72208 UC
1 Lit.	=	0,00114145 UC
1 FF	=	0,172986 UC

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1975

relativa alla limitazione in alcuni Stati membri delle categorie di peso della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui al regolamento (CEE) n. 2108/70

(I testi in lingua francese, olandese, danese, tedesca e inglese sono i soli facenti fede)

(75/291/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/74⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2108/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2108/70, gli Stati membri che ne facciano richiesta possono essere autorizzati, date le caratteristiche della loro produzione suinicola, a non tener conto delle categorie di peso inferiori a 60 kg, e a limitare, nelle classi E, I, II e III, il numero delle categorie di peso raggruppando in una sola categoria le carcasse di suino di 80 kg e più della classe E e di 90 kg e più delle classi I, II e III, quando non sia superato un certo spessore di lardo; che sono state presentate le seguenti richieste:

- da parte della Danimarca, della Germania e dell'Irlanda per quanto concerne la possibilità di non tener conto della categoria di peso da 35 fino a meno di 50 kg; da parte del Belgio, della Francia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi per quanto riguarda le categorie di peso da 35 fino a meno di 60 kg;
- da parte del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Francia, dell'Irlanda, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e del Regno Unito per

quanto riguarda la limitazione del numero di categorie di peso superiore a 80 e rispettivamente a 90 kg nelle classi E, I, II e III;

considerando che tali richieste sono state presentate in quanto i suini macellati delle categorie commerciali sopra indicate rappresentano negli Stati membri interessati una percentuale assai esigua del mercato o non sono affatto commercializzati; che è pertanto opportuno accedere a dette richieste;

considerando che la presente decisione si richiama alle autorizzazioni della decisione della Commissione, del 13 gennaio 1972, relativa alla limitazione, in alcuni Stati membri, delle categorie di peso previste dalla tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2108/70⁽⁵⁾; che è pertanto necessario abrogare tale decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2108/70 sono autorizzati:

- a) il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e l'Irlanda a non tener conto della categoria di peso da 35 fino a meno di 50 kg,
- b) il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto delle categorie di peso inferiore a 60 kg,
- c) il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.⁽²⁾ GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 234 del 23. 10. 1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1972, pag. 24.

- a sostituire le categorie di peso previste per i suini macellati di 90 kg e più nelle classi commerciali I, II e III con una sola categoria di peso comprendente i suini macellati di 90 kg e più, il cui spessore di lardo non superi :

nella classe I : 35 mm,

nella classe II : 40 mm,

nella classe III : 45 mm,

- a sostituire le categorie di peso previste per i suini macellati di 80 kg e più nella classe commerciale E (extra) con una sola categoria comprendente i suini macellati il cui spessore di lardo non superi 25 mm.

Articolo 2

La decisione della Commissione del 13 gennaio 1972 è abrogata.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1975

che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la decima gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75

(I testi in lingua italiana, olandese e inglese sono i soli facenti fede)

(75/292/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 314/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni alla importazione di zucchero bianco e greggio senza autorizzazione di esportare successivamente in esenzione dal prelievo un quantitativo corrispondente⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 999/75⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8 paragrafo 1,

considerando che secondo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 314/75, viene fissato un importo massimo della sovvenzione tenendo conto particolarmente della situazione della

Comunità in materia di approvvigionamento e dei prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 314/75 è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la decima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75 l'importo massimo della sovvenzione all'importazione è fissato a 14,00 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero espresso in valore di zucchero bianco.

Articolo 2

La Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 dell'1. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del'8. 2. 1975, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 18. 4. 1975. pag. 21.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1975

che fissa l'importo massimo della sovvenzione per l'ottava gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 557/75

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(75/293/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 557/75 della Commissione, del 4 marzo 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni alla importazione di zucchero bianco e greggio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 999/75 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che secondo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 557/75 per la gara parziale in causa viene fissato un importo massimo della sovvenzione tenendo conto particolarmente sia della differenza esistente tra i prezzi del mercato mondiale per consegne pronte e i prezzi massimi di vendita in questione e sia della differenza tra i prezzi del

mercato mondiale quotati nell'ultimo trimestre 1975 e il prezzo indicativo fissato per la campagna saccarifera 1975/1976 ;

considerando che dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 557/75 è opportuno adottare, per l'ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 557/75 l'importo massimo della sovvenzione all'importazione è fissato per l'Italia a 16,219 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero espresso in valore di zucchero bianco.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 18. 4. 1975, pag. 21.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1975

che fissa l'importo massimo della sovvenzione per l'ottava gara parziale per lo zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 558/75

(I testi in lingua tedesca, francese, danese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(75/294/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 558/75 della Commissione, del 4 marzo 1975, relativo ad una gara permanente per la consegna di zucchero bianco in Italia e per l'importazione di quantitativi corrispondenti di zucchero bianco e greggio con sovvenzione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 999/75 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che secondo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 558/75, viene fissato un importo massimo della sovvenzione tenendo conto particolarmente sia della differenza esistente tra i prezzi del mercato mondiale per consegna pronta e i prezzi massimi di vendita in causa e sia della differenza tra i prezzi del mercato mondiale quotati nell'ultimo trimestre 1975 e il

prezzo indicativo fissato per la campagna saccarifera 1975/76 nonchè delle spese di trasporto necessarie;

considerando che dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 558/75 è opportuno adottare, per l'ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 558/75 l'importo massimo della sovvenzione all'importazione è fissato a 15,400 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero espresso in valore di zucchero bianco.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, il Regno della Danimarca, l'Irlanda, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 dell'1. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 18. 4. 1975, pag. 21.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1975

che fissa l'importo massimo della sovvenzione per la sesta gara parziale di zucchero bianco prodotto al di là della quota massima ai sensi del regolamento (CEE) n. 630/75

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli fidejussori)

(75/295/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2932/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativo alla concessione e al finanziamento di una sovvenzione all'importazione per lo zucchero prodotto al di là della quota massima, nonché al finanziamento della sovvenzione all'importazione di zucchero⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 630/75 della Commissione, del 12 marzo 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni da accordare allo zucchero bianco prodotto al di là della quota massima a cui non si applica il prelievo all'esportazione ed eventualmente consegnato in Italia⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 999/75⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 630/75, viene fissato per la gara parziale in causa un importo mas-

simo della sovvenzione tenuto conto in particolare delle differenze tra i prezzi dello zucchero constatati sul mercato mondiale e dei prezzi praticati nella Comunità;

considerando che dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 630/75 è opportuno adottare, per la sesta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 630/75 l'importo massimo della sovvenzione è fissato a 14,178 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 264 dell'1. 10. 1974, pag. 70.⁽³⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1974, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 18. 4. 1975, pag. 21.